



	- l'art.14 comma 3, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;	
	- l'art.38 e l'art.41, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;	
	- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;	
	- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;	
	<b>ORDINA</b>	
	<p>Che si dia corso alla chiusura provvisoria al traffico delle rampe dello Svincolo di Interconnessione con A9 per il traffico proveniente da entrambe le direzioni della A36 (dir. Milano/SP35 – A8) e diretto verso A9 Nord (dir. Chiasso).</p> <p>Tale limitazione verrà posta in atto dalle ore 21:00 del giorno 04/09/2024 alle ore 3:00 del giorno 05/09/2024.</p>	
	<b>FA OBBLIGO</b>	
	<p>A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.</p> <p>Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.</p> <p>Entro il medesimo termine potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei</p>	

segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del

Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato.

Milano, 02/09/2024

**Il Direttore Esercizio e Manutenzione**

**Avv. Michele Massaro**

Firmato digitalmente da: Michele Massaro  
Data: 30/08/2024 14:12:16